

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

BARILLARI – LAPOLLA – CAVALLERI

DI SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 8/2016

Genova, 16 giugno 2016

Oggetto: DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT – LE NOVITA' RELATIVE IL LAVORO ACCESSORIO

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 giugno 2016, ha approvato la bozza del decreto recante le disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del Jobs Act (decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151).

Si precisa che **la norma non è ancora in vigore**, in quanto la bozza di decreto è alle Commissioni Lavoro delle Camere per le valutazioni di competenza.

Desideriamo però portare alla vostra attenzione tale provvedimento perché una delle modifiche riguarda il lavoro accessorio, volta a garantire la piena **tracciabilità dei voucher**.

Riprendendo la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio**, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la **sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore** per cui è stata omessa la comunicazione.

Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Il provvedimento dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

Restiamo pertanto in attesa che, oltre all'entrata in vigore del decreto sopracitato, venga emanato il successivo decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro, che stabilirà le modalità operative per adempiere.

Auspucando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita all'oggetto della presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI –LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**